

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE

Art. 1 – Nomina, composizione e durata

La Commissione Tecnica Regionale è organismo tecnico consultivo del Comitato / Delegazione Regionale e del Centro Tecnico Nazionale.

La Commissione Tecnica Regionale si compone di 3 membri, un Coordinatore Tecnico Regionale con funzioni di presidente della Commissione e due membri componenti, ed ha durata quadriennale in concomitanza del ciclo olimpico. Deve essere eletta nei primi sei mesi dall'inizio del quadriennio olimpico, dopo il rinnovo del Consiglio/Delegazione regionale. L'Assemblea dei Tecnici sportivi che votano la composizione della Commissione deve essere convocata dal almeno 30 giorni prima della sua celebrazione a mezzo raccomandata A.R.

Le candidature al ruolo di Coordinatore Tecnico Regionale devono pervenire alla segreteria del Comitato/Delegazione Regionale. Possono candidarsi solamente Allenatori di 2° - 3° - 4° livello, regolarmente tesserati ed iscritti all'Albo Allenatori.

Le candidature al ruolo di componente della Commissione devono pervenire alla segreteria del Comitato/Delegazione Regionale. Possono candidarsi tutti i Tecnici sportivi regolarmente tesserati ed iscritti all'Albo Allenatori.

Il Direttore Tecnico, vaglia l'ammissibilità delle candidature sulla base di una valutazione delle capacità e dell'esperienze dei candidati stessi nel settore tecnico e scientifico e stila l'elenco dei candidati ammessi.

Alla data stabilita si riuniscono tutti i Tecnici iscritti all'Albo Allenatori tesserati per le Società o Enti militari della regione di appartenenza per procedere alla elezione del Coordinatore e dei due componenti, sulla base dell'elenco preventivamente approvato dal Direttore Tecnico Nazionale. Non è richiesto quorum di validità per l'assemblea.

Vengono eletti Coordinatore Tecnico Regionale e componenti della Commissione, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.=La Commissione Tecnica Regionale decade per dimissioni del Coordinatore, o per dimissione dei due componenti.

Se la Commissione Tecnica Regionale decade o non viene eletta a seguito delle votazioni, il Presidente/Delegato Regionale deve indire nuove elezioni entro 40 giorni successivi alla data di decadenza, con le norme previste da questo stesso articolo comma 2. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti della Commissione Tecnica Regionale questi verrà sostituito dal primo dei non eletti; in mancanza si procederà alla elezione del nuovo componente indetta dal Presidente/Delegato Regionale entro 40 giorni dalla data di dimissione o decadenza con le norme previste da questo stesso articolo comma 2

In ogni caso rimane ferma la scadenza della Commissione Tecnica Regionale in concomitanza del ciclo olimpico. La Commissione Tecnica Regionale rimane in carica anche in caso di decadenza del Comitato/Delegazione Regionale.

Art. 2 – Il Coordinatore Tecnico Regionale

Il Coordinatore convoca e presiede la Commissione Tecnica Regionale.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale con voto consultivo.

Relaziona sull'attività della Commissione e sulle iniziative da prendere in accordo con il Consiglio Regionale.

Intrattiene rapporti con il Centro Nazionale di Canottaggio e con i preposti alle strutture tecnico-scientifiche regionali del C.O.N.I. e con i Tecnici societari.

Avanza proposte per le materie di competenza e risponde in via generale del funzionamento della Commissione.

Art. 3 – Funzionamento

La Commissione Tecnica Regionale si riunisce almeno 3 volte all'anno ed è validamente costituita quando sono presenti almeno due componenti tra cui il Coordinatore.

Entro il mese di dicembre, ed in ogni caso prima dell'Assemblea Regionale, si riunisce per analizzare i programmi tecnici regionali ed altre iniziative connesse.

Per una migliore stesura dei programmi, la Commissione Tecnica Regionale può avvalersi della collaborazione dei Tecnici societari e di altri esperti del settore, nell'ambito federale e del C.O.N.I., procedendo alla loro convocazione, compatibilmente con l'approvazione del Consiglio Federale, previo parere del Consiglio Regionale.

I programmi elaborati devono essere in accordo con quelli federali nazionali e vanno sottoposti al Consiglio Regionale prima della formazione del bilancio di previsione e con l'indicazione di massima delle spese da sostenere.

Art. 4 - Competenze

Sono di competenza della Commissione Tecnica Regionale:

- la divulgazione degli indirizzi di tecnica di voga e di metodiche di allenamento emanati dal Centro Nazionale di Canottaggio;
- la verifica diretta dell'applicazione di tali principi nonché delle risultanze ottenute;
- organizzare e controllare test di valutazione tecnica e fisiologica così come previsto dai programmi nazionali e regionali ed inoltrare risultati e statistiche al Centro Nazionale;
- il coordinamento dell'attività tecnica e la formazione di eventuali equipaggi misti per le rappresentative regionali;
- in collaborazione con il Consiglio Regionale, l'organizzazione dei corsi per la preparazione, formazione e l'aggiornamento dei tecnici con la qualifica Allenatore di 1° livello e di 2° livello così come previsto dal Regolamento Albo Allenatori di Canottaggio;
- contribuisce alla cura dell'Anagrafe regionale per quanto riguarda atleti e tecnici;
- lo studio di ogni altro problema, afferente la sfera tecnica, che venga affidato dal Consiglio Regionale.

Art. 5 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.